



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI

Il presente Regolamento:

- E' stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 03.02.1995 (Co.Re.Co. n.1419 del 21.02.1995);
- E' stato pubblicato per quindici giorni consecutivi a partire dal 20.02.1995;
- E' stato modificato, a seguito sospensiva Co.Re.Co., con Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 03.04.1995;
- E' stato pubblicato per quindici giorni consecutivi a partire dal 11.04.1995;
- E' stato ripubblicato, ad avvenuta esecutivita', per ulteriori quindici giorni a partire dal 12.05.1995.
- E' entrato in vigore il 27.05.1995.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicita' e delle affissioni, nonche' la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformita' alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

INDICE

Capo I -Disposizioni generali

Capo II -Imposta sulla pubblicita'

Capo III-Diritto sulle pubbliche affissioni

Capo IV -Modalita' per il rilascio di autorizzazioni

Capo V -Sanzioni

Capo VI -Modalita' di liquidazione del tributo

Capo VII-Norme transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 il comune appartiene alla V^a avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a n. 4.198 unita'.

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale e potra' essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D. leg.vo 15.11.1993, n. 507:

- a)-in forma diretta;
- b)-in concessione ad apposita azienda speciale;
- c)-in concessione a ditta iscritta all'Albo del concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507.

Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinera' la forma di gestione, dando atto che attualmente il servizio e' gestito in forma diretta.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere

b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sara' approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

Art. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. Leg.vo 15.11.

1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a)-l'organizzazione del personale;
- b)-l'eventuale fabbisogno di locali, mobili attrezzature;

Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la

forma di "determinazione".

Art. 5 -CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI (art. 3 D. Leg.vo 507/93)

I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:

a)-Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/ armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b)-il piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c)-Il piano (nella sua stesura) dovrà tenere conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.

d)-La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e D. Leg.vo 10.09.1993, n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.1992, N. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Entro il **30.06.1995**, il Responsabile del Servizio di cui all'art. 4, proporrà alla Giunta comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".

Art. 6 -TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune dovrà fare riferimento alle seguenti fattispecie:

-standardi (mono o bifacciali);

-tabelle;

-poster 6 x 3 (mono o bifacciali);

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc) saranno determinate dall'Ufficio incaricato di concerto con l'ufficio urbanistico.

Art. 7 -QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessita' ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo una superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D. Leg.vo 507/93, parametri cosi' determinati:

n. abitanti 4.198 diviso mille per 12 metri quadrati =50 mq. ai sensi dell'art. 3 del D. Leg.vo 507/93, la ripartizione degli stessi e' cosi' determinata:

- a)-Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il **30 per cento**;
- b)-Per le affissioni di natura commerciale il **60 per cento**;
- c)-Per le affissioni dirette da parte di soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio il **10 per cento**.

Art. 8 - PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

a)- L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento e' sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

b)- L'autorizzazione ad eseguire la pubblicita' dovra' risultare da atto scritto.

c)- L'autorizzazione sara' rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorita', qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

d)- L'autorizzazione:

- per la pubblicita' ordinaria (art.12 del D.Lgs. n.507/1993);
 - per la pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D. Lgs. n.507/1993), superiori a 30 giorni;
- sara' rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.

e) Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 e' fissato in 01 mesi.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio obbligando a integrazioni della documentazione prodotta, il termine di 01 mesi.

Art. 9 - RIMBORSO SPESE

a) Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma 8 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. 30.000, così determinato:

a) Diritti di istruttoria compresi i sopralluoghi	L. 40.000
b) Rimborso stampati e varie	L. 10.000
	Totale L. 50.000

b) L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 10 - MAGGIORAZIONE STAGIONALE DELLE TARIFFE

Rientrando obiettivamente il Comune nei termini delle condizioni previste dall'articolo 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 507/91, si applica una maggiorazione delle tariffe, per le fattispecie di cui al comma in parola, pari al 10% per un periodo di mesi quattro e più specificatamente per i mesi di APRILE-MAGGIO-SETTEMBRE-OTTOBRE.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 11 - OGGETTO -

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita'.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507.

Per i luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque puo' accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attivita' commerciali o dei quali comunque chiunque puo' accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potesta'.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 12 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

Art. 13 - DELLE TARIFFE IN GENERE

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto delle sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in

cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendano prorogate di anno in anno.

Per l'anno 1994, le tariffe per l'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 28 febbraio.

Tali tariffe costituiscono un allegato del presente Regolamento.

Art. 14 - PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibiti alla esposizione su tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dal comma 1.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100%.

L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superficie ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sino cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicita' ordinaria permanente e temporanea nonche' quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

Art. 15 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 16; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 14 comma quarto del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 01 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa e' raddoppiata. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale, e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 16 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicita' di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.

Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' ivi prevista.

Art. 17 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicita' effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione e' pari a quella prevista per la pubblicita' ordinaria.

Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' quella allegata al presente regolamento.

Art. 18 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16b D. Lgs. 15.11.93 n. 507)

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la

partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 19 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 17 D.Lgs. 15.11.93 n. 507)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attivita' in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita' che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.15;
- g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria o per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

In via generale si statuisce che il comune, in virtu' delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facolta' di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia della facolta' di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonche' dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Ci si avvarra' inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'art. 26 del D. Lgs. n. 285/92, cosi' come modificato dal D. Lgs. 360/93.

L'iter autorizzativo terra' altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, cosi' come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, si applichera' il seguente iter:

a) domanda in carta da bollo da L. 15.000, indirizzato al sindaco del comune di Galzignano Terme, contenente le generalita' del richiedente, nonche' l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato.

b) disegno in duplice copia riportante le misure esatte del mezzo stesso nonche' le caratteristiche tecniche.

c) foto della zona in cui verra' installato il mezzo pubblicitario. L'esame della domanda verra' effettuato dal settore tributario relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fino a 6 mq. di superficie, oltre a tale superficie l'esame verra' condotto di concerto con l'ufficio urbanistico.

Art. 21 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone e' dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'articolo 7, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

Art. 23 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e' da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti e' quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorata del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 27; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 24 - RIDUZIONE DEL DIRITTO (Art.20 D.Lgs. 15.11.93 n. 507)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

Il canone eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, puo' essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attivita', ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicita' e non sia gestito da ditta o societa' che ha per oggetto la commercializzazione della pubblicita' lo stesso sara' soggetto al solo canone di concessione deliberato dalla giunta, fermo restando i relativi obblighi tributari.

Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicita' diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o societa' specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La richiesta di autorizzazione puo' essere articolata nei termini e modi ritenuti piu' opportuni dall' offerente - richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entita' comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Municipale.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parita' di offerta, titolo preferenziale.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 25;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 25 - ESENZIONI DAL DIRITTO (Art. 21 D. Lgs. 15.11.93 n. 507)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia dei referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 26 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il comune deve darne tempestiva

comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 o nei giorni festivi, e' dovuta una maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione, tale maggiorazione puo', con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO V

SANZIONI

Art. 27 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 28 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- a) Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 30, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
- b) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
- c) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- d) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattassa si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 29 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- a) Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e

II della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

b) per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti' si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

c) Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 24.

d) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative sopratasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

e) i proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 30 - DICHIARAZIONE

- a) Il soggetto passivo di cui all'art. 8 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita' a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
- b) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita' che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione: e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- c) La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- d) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.Lgs. 507/93.
- L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 31 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- a) L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo d'imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.
- b) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a L.500 o per eccesso se e' superiore. L'Attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere alla prescritta dichiarazione. Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate

le caratteristiche del Modello di versamento.

c) Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

d) Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione: per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Lire 3.000.000.=.

e) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n.43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Si applica l'articolo 2752 comma quarto del Codice Civile.

f) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

g) Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 32 - CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:
a) All'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.L. n.546, recante "disposizioni sul processo tributario della delega al Governo contenuta nell'art.30 30.12.1991 n.413".

dopo il suo
Lgs. 31.12.1992
in attuazione
della Legge

Art. 33 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.2 07.08.1990 N.241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

della Legge

Art. 34 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di Legge.

Art. 35 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI - ENTRATA IN VIGORE

Per cio' che non e' contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al D.Lgs. 15.11.1993 n.507, ed a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti Norme e' abrogato il precedente Regolamento adottato con Deliberazione del C.C. n. 45 del 29 ottobre 1991.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione (Art.6, terzo comma, dello Statuto Comunale vigente).

Sono presenti, nella loro qualita' di Assessori esterni, 1 Signori Rizzo Guido, Giacomini Agostino e Miola Stefano.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il Capo I del Decreto Legislativo n. 507, in data 15 novembre 1993, concernente la "revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni";

VISTO l'opportunita' di dar corso all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

DATO ATTO, ai fini del disposto dell'art. 2 del D. Lgs n. 507/1993, che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31.12.1994 risulta di n. 4198 abitanti, per cui il Comune appartiene alla Classe IV;

VISTO l'art. 3 dello stesso D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina, fra l'altro, l'adozione del regolamento;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio interessato, nel testo proposto dalla Giunta Comunale;

VISTO l'art. 5 della legge 8.6.1990, n. 142 che testualmente recita:

"Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

RITENUTO lo schema di regolamento proposto per l'approvazione, corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142, circa le specifiche competenze del Consiglio Comunale

S I P R O P O N E

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento di cui all'oggetto nel testo allegato (all. sub "A") che si compone di n. 35 articoli e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato, del Responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, previsti dall'art. 53 della legge 142/90;

SENTITO il sindaco che evidenzia che con l'approvazione del Regolamento proposto, si va a disciplinare solamente il servizio e non le tariffe che sono di competenza della Giunta Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A


Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione né integrazione.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 53 della legge n° 142/1990 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/1990.

In data 02.02.1995



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Corradini Albino

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/1990.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della legge 8/6/1990, n° 142, correlata al verificarsi dell'entrata prevista.

In data 02.02.1995



IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

Lionello Marco

Parere FAVOREVOLE: in quanto appare rispettata la vigente normativa disciplinante la specifica materia.

In data 02.02.1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

Fosato Dr. Loris

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine alla delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dalla legge n° 142/1990 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 142/1990.



IL RESPONSABILE

In data 30.03.1995

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi della legge n° 142/1990.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente art. 55, comma 5° della legge 8/6/1990, n° 142, con l'entrata prevista.



IL RESPONSABILE DEI

In data 30.03.1995

Parere FAVOREVOLE: in quanto risultano forniti i chiarimenti e/o el giudizio richiesti.



IL SEGRET

In data 31.03.1995

ART. 7 lettera b): Per le affissione di carattere commerciale il 60% (sessantapercento)

Di richiedere, per i chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio forniti, l'esecutivita' della piu' volte citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/95.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione cosi' come sopra esposta;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato, el Responsabile di ragioneria, nonche' del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimita', previsti dall'art. 53 della legge 142/90;

Posta ai voti la proposta, ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri n. 16
- Voti favorevoli n. 16 (unanimita')

D E L I B E R A

Di far propria la proposta di deliberazione sopra esposta nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione ne integrazione.

Sono presenti, nella loro qualita' di Assessori esterni, i Signori Rizzo Guido, Giacomini Agostino, Sturaro Giuliano e Miola Stefano.

OGGETTO: Risposta all'ordinanza sospensiva della deliberazione del C.C. n. 3 del 3.2.1995: "Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la propria deliberazione n. 3 del 3.2.1995 con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

VISTA l'ordinanza sospensiva prot. n. 1419, Reg. n. 7 assunta nella seduta del 7.3.1995 da parte della Sezione del Co.Re.Co. di Padova in merito alla predetta deliberazione;

RITENUTO di fornire i chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio richiesti dalla Sezione del Co.Re.Co. di Padova con la suddetta ordinanza sospensiva;

VISTO l'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142, circa le specifiche competenze del Consiglio Comunale;

S I P R O P O N E

- 1) Di fornire, in merito all'ordinanza sospensiva cita in premessa e relativa alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 3.2.1995. i seguenti chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio:


"Di modificare l'art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni come segue:

ART. 7 lettera c): Per le affissioni dirette da parte di soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, il 10% (dieci per cento)

Conseguentemente la lettera b) del medesimo art. 7 viene cosi' modificata:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Sturaro Antonio


IL SEGRETARIO COMUNALE


TOSCANI


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 46 Legge 8.6.1990, n° 142)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data 21.02.95 prot. n° 1419, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

Li 3 MAG. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE



La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua prot. n° 1419/7 in data 07.03.95 ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li 8 MAG. 1995




IL SEGRETARIO COMUNALE



Controdeduzioni del Comune n° 30 in data 03.04.95

Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di controllo il 11.04.95

IL SEGRETARIO COMUNALE





Reg. Pubbl. n° 198

COMUNE DI GALZIGNANO TERME
UFFICIO MESSI NOTIFICATORI

Si attesta che il presente atto venne pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12-05-95 al 26-09-95

Il Messo Comunale

VISTO: Il Segretario Comunale





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.



IL PRESIDENTE

Sturaro Antonio

Antonio Sturaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosato Dr. Loris

Loris Rosato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 46 Legge 8.6.1990, n° 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data 11.04.95 prot. n° 3195, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

Lì 3 MAG 1995
- 3 MAG. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

Loris Rosato

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua nota n° in data ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Controdeduzioni del Comune n° in data

Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di controllo il

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Reg. Pubb. n° 198

COMUNE DI GALZIGNANO TERME
UFFICIO MESSI NOTIFICATORI

Si attesta che il presente atto venne pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12-05-95 al 26-05-95

Il Messaggio Comunale

VISTO: Il Segretario Comunale

Loris Rosato

